

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1219/2014 DELLA COMMISSIONE**del 13 novembre 2014****che modifica l'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 per quanto riguarda l'elenco di territori e di paesi terzi****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafi 1 e 2,

considerando quanto segue:

- (1) Con il regolamento (UE) n. 1160/2014 della Commissione ⁽²⁾ l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia è stata inclusa nell'elenco di cui all'allegato II, parte C, del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾.
- (2) A seguito dell'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 576/2013 che abroga e sostituisce il regolamento (CE) n. 998/2003 a decorrere dal 29 dicembre 2014, i paesi e i territori elencati nell'allegato II, parte C, del regolamento (CE) n. 998/2003 sono elencati, a partire da tale data, nell'allegato II, parte 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 della Commissione ⁽⁴⁾.

L'ex Repubblica iugoslava di Macedonia dovrebbe pertanto essere inclusa nell'elenco di cui all'allegato II, parte 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013.
- (3) Per motivi di chiarezza e per tenere conto delle disposizioni del trattato di adesione della Croazia e della decisione n. 2012/419/UE del Consiglio europeo ⁽⁵⁾, è opportuno modificare le parti 1 e 2 dell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 e sostituire l'intero allegato II.
- (4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i vegetali, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GUL 178 del 28.6.2013, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1160/2014, del 30 ottobre 2014, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco dei paesi e territori (GUL 311 del 31.10.2014, pag. 17).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio (GUL 146 del 13.6.2003, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 della Commissione, del 28 giugno 2013, relativo ai modelli dei documenti di identificazione per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti, alla definizione di elenchi di territori e paesi terzi, e ai requisiti relativi al formato, all'aspetto e alle lingue delle dichiarazioni attestanti il rispetto di determinate condizioni di cui al regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 178 del 28.6.2013, pag. 109).

⁽⁵⁾ Decisione 2012/419/UE del Consiglio europeo, dell'11 luglio 2012, che modifica lo status, nei confronti dell'Unione europea, di Mayotte (GUL 204 del 31.7.2012, pag. 131).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 29 dicembre 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2014

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

«ALLEGATO II

Elenco dei territori e dei paesi terzi di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 576/2013

PARTE 1

Elenco dei territori e dei paesi terzi di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 576/2013

Codice ISO	Territorio o paese terzo
AD	Andorra
CH	Svizzera
FO	Isole Fær Øer
GI	Gibilterra
GL	Groenlandia
IS	Islanda
LI	Liechtenstein
MC	Monaco
NO	Norvegia
SM	San Marino
VA	Stato della Città del Vaticano

PARTE 2

Elenco dei territori e dei paesi terzi di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 576/2013

Codice ISO	Territorio o paese terzo	Territori compresi
AC	Isola dell'Ascensione	
AE	Emirati arabi uniti	
AG	Antigua e Barbuda	
AR	Argentina	
AU	Australia	
AW	Aruba	
BA	Bosnia-Erzegovina	
BB	Barbados	
BH	Bahrein	
BM	Bermuda	
BQ	Bonaire, Sint Eustatius e Saba (Isole BES)	
BY	Bielorussia	

Codice ISO	Territorio o paese terzo	Territori compresi
CA	Canada	
CL	Cile	
CW	Curaçao	
FJ	Figi	
FK	Isole Falkland	
HK	Hong Kong	
JM	Giamaica	
JP	Giappone	
KN	Saint Kitts e Nevis	
KY	Isole Cayman	
LC	Santa Lucia	
MS	Montserrat	
MK	Ex Repubblica iugoslava di Macedonia	
MU	Maurizio	
MX	Messico	
MY	Malaysia	
NC	Nuova Caledonia	
NZ	Nuova Zelanda	
PF	Polinesia francese	
PM	Saint Pierre e Miquelon	
RU	Russia	
SG	Singapore	
SH	Sant'Elena	
SX	Sint Maarten	
TT	Trinidad e Tobago	
TW	Taiwan	
US	Stati Uniti d'America	AS — Samoa americane GU — Guam MP — Isole Marianne settentrionali PR — Portorico VI — Isole Vergini americane»
VC	Saint Vincent e Grenadine	
VG	Isole Vergini britanniche	
VU	Vanuatu	
WF	Wallis e Futuna	